

**IN BREVE n. 021-2017**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **CASE - SCOMPARE IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

Il certificato di agibilità verrà sostituito dalla «segnalazione certificata di agibilità» (D.Lgs. 222/2016). Il via dal 30 giugno con le solite riserve di rinvii... (abitudine italiana!)

Sarà direttamente il professionista abilitato ad "autodichiarare" l'agibilità, cioè la sussistenza delle condizioni e la conformità tramite apposita modulistica che i Comuni italiani saranno tenuti ad adottare per rispondere agli scopi di accelerazione e semplificazione come da decreto "Scia 2".

Sarà dunque

- chi ha avuto il permesso di costruire
- oppure chi ha presentato la Scia (società o persona fisica)
- oppure il direttore dei lavori (ingegnere, geometra o architetto)
- comunque un professionista incaricato di verificare la sussistenza delle condizioni di agibilità dell'immobile.

La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori e corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l'immobile.

**IN ALLEGATO A PARTE - DLgs n.222 del 25.11.2016 (documento 090)**

**Leggi in**

*Addio al certificato di agibilità* a cura di Lucia Izzo (StudioCataldi)

<http://www.studiocataldi.it/articoli/26144-addio-al-certificato-di-agibilita.asp#ixzz4hV8QPeIh>

## **INFERMIERE TRIAGE - OMICIDIO COLPOSO PER L'INFERMIERE CHE SBAGLIA IL TRIAGE**

È responsabile di omicidio colposo (omicidio commesso non volontariamente ma per un fatto compiuto senza intenzionalità) l'infermiere di pronto soccorso che, errando la valutazione del triage, ha assegnato il codice verde a un paziente con infarto. Il corretto codice di priorità avrebbe potuto impedire l'evento dannoso.

In particolare, nella sua qualità di infermiere responsabile del servizio di triage del Pronto Soccorso, avrebbe errato la valutazione nei confronti di un paziente, trascurando le indicazioni contenute nel

referto redatto dal personale della ambulanza e le dichiarazioni rese dai familiari circa la morte per infarto del padre del paziente, non tenendo nella giusta considerazione sia le linee guida del triage, sia le regole della comune diligenza e perizia richiesta agli infermieri professionali addetti al PS.  
NB. la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio a fini penali, perché il reato è estinto per prescrizione; specularmente, il ricorso deve essere rigettato a fini civili.

*Corte di Cassazione sezione IV penale - sentenza numero 18100 del 16.03.2017 dep. il 10.04.2017*

### **Leggi in**

**Responsabilità medica: omicidio colposo per l'infermiere che sbaglia il triage** a cura di Lucia Izzo (StudioCataldi)

<http://www.studiocataldi.it/articoli/26148-responsabilita-medica-omicidio-colposo-per-l-infermiere-che-sbaglia-il-triage.asp>

**Responsabilità professionale** a cura di Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

<https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=157579>

### **PUBBLICO IMPIEGO T.U.**

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*), e 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

**IN ALLEGATO A PARTE - Bozza DLgs modifiche e integrazioni al Dlgs 165/2001 del Pubblico Impiego (documento 091)  
(da QuotidianoSanità - anno IV n.1716 del 21 maggio 2017)**

### **Leggi in**

[http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo\\_id=50966&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=50966&fr=n)

**TFR e BUONUSCITA TASSATI TRAMITE IL SOSTITUTO D'IMPOSTA** da Sole 24ore - risposta1718

**D** - L'anno scorso, a settembre, la mia azienda mi ha licenziato, riconoscendomi il trattamento di fine rapporto (Tfr) più un incentivo (e rateizzando il tutto in sei rate).

Sempre a settembre 2016 ho fatto richiesta di Naspi (nuova assicurazione sociale per l'impiego), che mi è stata erogata da fine gennaio 2017. Nella situazione descritta, mi basta scaricare il 730 precompilato o devo indicare qualcosa, fra Tfr e buonuscita?

**R** - Gli importi erogati dal datore di lavoro (che riveste, come nel caso specifico, la soggettività tributaria di sostituto d'imposta) a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro e di buonuscita non sono soggetti ad alcun adempimento dichiarativo da parte del percettore; il quale potrà, pertanto, inviare il proprio modello 730 precompilato senza tenere in considerazione la tipologia di redditi così conseguita, che sarà "gestita" direttamente dall'agenzia delle Entrate mediante i dati informativi forniti dal datore di lavoro nella sua veste di sostituto.

**I COMPENSI DA DOTTORATO NON CONTANO PER IL «CARICO»** da Sole  
24 ore - risposta 1715

**D** - Una contribuente, ricercatrice universitaria, riceve una Cu (certificazione unica) 2017, per l'anno 2016, dove è compilata la colonna 2 della sezione dati fiscali, per 1.800 euro e relative ritenute. Nella sezione "altri dati", tra i redditi esenti sono compilate le caselle 468, con codice "6", e 469, con un importo di 18.000 euro. Tale reddito - avendo una esenzione specifica, prevista dall'articolo 4 della legge 476 del 1984 - non dovrebbe concorrere al calcolo del tetto per i carichi familiari. In sostanza, è corretto considerare questa contribuente ancora a carico dei propri genitori

**R** - La risposta è affermativa. Le erogazioni effettuate a titolo di borsa di studio e/o di dottorato di ricerca (nello specifico pari a 18.000 euro) sono considerate esenti da prelievo Irpef in base alle disposizioni istitutive ex articolo 4 della legge 476/1984. (e come tali certificate mediante specifica codicistica nella Cu), e non rilevano ai fini del raggiungimento del limite reddituale di 2.850,51 euro indicato dall'articolo 12 del Tuir. Quindi, il percettore (in questo caso, la figlia) potrà essere qualificato come familiare fiscalmente a carico, se risulta titolare di un reddito complessivo contenuto entro il limite citato.

**Legge 13 agosto 1984, n. 476 articolo 4 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università):**

«**Art. 4. - Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo. È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.**»

**Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) - articolo 2, commi 26 e seguenti:**

«**26.** A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. **Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.**

**27.** I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fi scale e il proprio domicilio.

**28.** I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

**29.** Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accREDITARE sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi

nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

**30.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

**31.** Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

**32.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

**33.** Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:

- a) conferma della volontarietà dell'accesso;
- b) applicazione del sistema contributivo;
- c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.»

#### **TUIR - articolo 12 (Detrazioni per carichi di famiglia)**

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

- a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  - 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
  - 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
  - 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
- b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
  - 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
  - 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
  - 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
  - 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
  - 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
- c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.<sup>(1)</sup> Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

**1-bis.** In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.<sup>(2)</sup>

**2.** Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

**3.** Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita' di erogazione del predetto ammontare.

**4.** Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

**4-bis.** Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

-----  
(1) Parole così modificate dalla [Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#).

## **VACCINAZIONI** (sintesi provvedimento Lorenzin)

### **Vaccinazioni obbligatorie (con possibilità di omissione o differimento solo in caso di accertato pericolo per la salute):**

contro polio, difterite, tetano, epatite b, pertosse, emofilo b, meningococco b e c, morbillo, rosolia, parotite e varicella, finora solo raccomandati dal Piano Nazionale.

### **Dal prossimo anno scolastico:**

- I bambini tra zero e sei anni dovranno risultare in regola con le vaccinazioni obbligatorie (vaccinati almeno contro sei malattie: polio, difterite, tetano, epatite b, pertosse, emofilo b - dato che queste vaccinazioni si fanno a 3 mesi di vita; mentre le altre scattano ad un'età superiore, dai 6 ai 15 anni) per poter iscriversi all'asilo nido e alla scuola materna.
- Sopra ai sei anni il mancato assolvimento della vaccinazione non comporterà l'impossibilità di

frequentare la scuola ma in tal caso il genitore andrà incontro ad una serie di sanzioni amministrative pecuniarie che potranno culminare con la sospensione della patria potestà.

Le sanzioni saranno irrogate dalle Aziende Sanitarie previa segnalazione da parte del Dirigente scolastico della presenza a scuola di minori non vaccinati (la mancata segnalazione integra il reato di omissione di atti d'ufficio per il dirigente).

Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale sul minore che violi l'obbligo di vaccinazione verrà segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per l'eventuale provvedimento di sospensione della potestà genitoriale.

## **RIFORMA PUBBLICO IMPIEGO, DA ASSUNZIONE PRECARI A POLO UNICO LE PRINCIPALI NOVITÀ**

da DoctorNews Anno XV - n. 111 - 23 maggio 2017

a cura di Mauro Miserendino

Riconoscimento delle peculiarità dell'area sanitaria, stretta sul lavoro flessibile illegale, sanzioni per chi specula sui precari, discreto ripristino delle prerogative della contrattazione, forse pure risorse aggiuntive anche per la dirigenza Ssn: per i sindacati dei medici dirigenti ospedalieri riuniti in Cosmed sono questi gli aspetti positivi del decreto legislativo governativo di riforma della pubblica amministrazione che completa la legge Madia 124 del 2015. Lo stesso decreto vara poi il polo unico per la medicina fiscale che prenderà in carico anche le visite sui pubblici dipendenti da settembre. Precariato - Le amministrazioni pubbliche fra 2018 e 2020, possono assumere a tempo indeterminato chi è in servizio da settembre 2015 con contratti a tempo determinato oppure chi sia stato reclutato a tempo determinato con concorso o abbia maturato entro fine di questo 2017 almeno 3 anni negli ultimi 8 alle loro dipendenze. Per contro, non potranno essere riproposti contratti di collaborazione coordinata e continuativa a chi ne ha fin qui fruito.

Restano ammessi solo contratti a tempo determinato, formazione lavoro, somministrazione ed incarichi individuali. Per tutto il personale impiegato con contratti precari, le Pa possono bandire concorsi per il 50% dei posti da coprire. Per il personale sanitario resta valido che le stabilizzazioni vadano fatte, qualunque sia il contratto, con concorsi da indire entro il 2018 e finire nel 2019. Resta ottobre 2018 il termine per la stipula nel Ssn di contratti flessibili in deroga ai concorsi. [continua...]

**Leggi in**

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/riforma-pubblico-impiego-da-assunzione-precari-a-polo-unico-le-principali-novita-sindacati-divisi/?xrtid=YCYYCYTRSTPYLCPYSPAYT>

## **RESPONSABILITÀ MEDICA: ARRIVANO I LIMITI ALL'AZIONE DI RIVALSA**

a cura di Lucia Izzo (StudioCataldi)

**L'emendamento alla riforma Gelli mira a correggere l'azione di rivalsa e a unificare i fondi di garanzia**

Si torna a parlare di responsabilità professionale in occasione del ddl Lorenzin sul riordino degli Ordini professionali a seguito dell'emendamento riguardante i limiti risarcitori e di rivalsa presentato da Federico Gelli, responsabile sanità del Partito Democratico [continua...]

**Leggi in**

<http://www.studiocataldi.it/articoli/26220-responsabilita-medica-arrivano-i-limiti-all-azione-di-rivalsa.asp>



## **INPS - AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO** *fonte: INPS*

L'Inps, con la circolare n. 88 del 22 maggio 2017, fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda telematica per le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui all'articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS che, su domanda del genitore, provvede al pagamento dell'importo fino ad un massimo 1000 euro.

In sede di presentazione dell'istanza sarà necessario specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

- a) Pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (d'ora in poi denominato "Contributo asilo nido");
- b) Introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche (d'ora in poi denominato "Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione").

### **Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Articolo 1 comma 355**

**355.** Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.88 del 22.05.2017 (documento 092)**



## **GOVERNO - RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** *Fonte: Governo da DPL Modena*

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, 2 decreti legislativi contenenti disposizioni di attuazione della riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124).

Di seguito le principali misure introdotte con i decreti.

## 1. TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO

**Modifiche e integrazioni al “Testo unico del pubblico impiego”, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**

Il decreto introduce disposizioni mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- il progressivo superamento della “dotazione organica” come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, con la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli effettivi fabbisogni, la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;
- l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l’azione disciplinare;
- l’aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;
- la previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall’esterno;
- la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata e la previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, e la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;
- la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente ad una soluzione transitoria per superare il pregresso: viene stabilito a regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti;
- l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione di una Consulta nazionale composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, e la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento;
- la definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
- la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, con l’attribuzione all’I.N.P.S. delle relative competenze;
- la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, lo sviluppo di sistemi di misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dai singoli dipendenti e forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.

## 2. VALUTAZIONE DELLA *PERFORMANCE* DEI DIPENDENTI PUBBLICI

**Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015**



Il provvedimento persegue l'obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con il decreto, ispirato ai principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, si introducono, tra le altre, le seguenti novità:

- viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali; è stato chiarito che la valutazione negativa delle *performance*, come specificamente disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la *performance* con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;
- oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
- gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, dovranno verificare l'andamento delle *performance* rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi. A tal proposito, sono previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli uffici;
- viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della *performance* organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
- nella misurazione delle *performance* individuale del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della *performance* dell'ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;
- è definito un coordinamento temporale tra l'adozione del Piano della *performance* e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del Piano;
- sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la *performance*, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la *performance* organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
- Il testo del decreto recepisce e fa proprie gran parte delle osservazioni e delle indicazioni poste, nei rispettivi pareri, dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata.

## **RESPONSABILITÀ MEDICA - LE LINEE GUIDA NON POSSONO**

### **PREVALERE SULLA LIBERTÀ DEL MEDICO** da SNAMI Emilia-Romagna

Cassazione Civile – Responsabilità medica – Linee guida - **Le linee guida non assurgono al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo né tassative né vincolanti, e comunque non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente.** Pur rappresentando un utile parametro nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, libero essendo il giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta

FATTO E DIRITTO: C.E. e Ge.St., in proprio e quali esercenti potestà nei confronti della figlia minore G. (poi deceduta nelle more del giudizio), convennero dinanzi al Tribunale di Genova D.B.P., F.M., C.C., l'istituto (OMISSIS) e le compagnie assicurative Zurich ed Assitalia, chiedendo loro il risarcimento dei danni conseguenti all'errore diagnostico ascrivibile a colpevole condotta dei medici dell'istituto, che aveva impedito ad essi attori la tempestiva conoscenza della malformazione da cui era affetto il feto onde procedere ad ulteriori accertamenti ovvero addivenire all'interruzione della gravidanza. Con sentenza in parte definitiva, in parte non definitiva, il giudice di primo grado accolse la domanda proposta nei confronti del (OMISSIS) e delle dottoresse D.B. e C., condannando i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali, determinati e liquidati nella somma di € 39.278, rimettendo al prosieguo del giudizio la determinazione del danno patrimoniale. La corte di appello di Genova, investita delle impugnazioni, principale e incidentali, hinc et inde proposte, rigettò la domanda risarcitoria di cui alla sentenza definitiva del Tribunale per assenza di colpa dei convenuti condannati in primo grado. Avverso la sentenza della Corte ligure gli attori in prime cure hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di censura, oltre ad un terzo sul riparto delle spese processuali. Resistono con controricorso gli intimati, ad eccezione del F. e della Zurich s.p.a.. L'affermazione degli appellanti secondo cui le linee guida, prive di alcun carattere di cogenza, potevano offrire soltanto l'indicazione di standards minimi per l'esecuzione di un routinario esame ecografico si appalesava insuscettibile di essere condivisa, perché in contrasto con la nozione di linee guida recepite dall'art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012, "che operano come direttiva scientifica per il sanitario, costituiscono modello e regola dell'agire appropriato, si intendono in guisa di direttive che, come nella specie, indicano standards diagnostico-terapeutico conformi alle regole dettate dalla miglior scienza medica".

Non risulta conforme a diritto quanto affermato dalla Corte ligure sul tema della rilevanza "parascriminante" delle linee guida, mentre appare corretta e condivisibile (diversamente da quanto opinato dal giudice di appello) la censura mossa da parte ricorrente che evidenzia - in consonanza con la recente giurisprudenza penalistica di questa Corte e della stessa Corte costituzionale - come le linee guida non assurgano punto al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo né tassative né vincolanti, **e comunque non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente.** Di tal che, pur rappresentando un utile parametro nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, libero essendo il giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta. Non senza osservare, ancora, come il giudice delle leggi, con la sentenza n. 295 del 2013, abbia chiaramente specificato che la limitazione di responsabilità ex art. 3 comma 1 della cd. Legge Balduzzi trovi il suo invalicabile limite nell'addebito di imperizia - giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia - e non anche quando l'esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente. Non conforme a diritto risulta, ancora la sentenza impugnata nella parte in cui esclude l'obbligo di completa e corretta informazione della paziente in relazione alla specifica situazione clinica, e segnatamente al mancato raggiungimento del livello minimo prescritto dalle linee guida con riferimento al numero di metafasi esaminate: era rimessa, in via esclusiva alla gestante la decisione, se adeguatamente informata, di sottoporsi ad amniocentesi genetica, ovvero di procedere, come suo diritto, ad interrompere la gravidanza. Pertanto, la segnalazione della minore

attendibilità del referto non può ritenersi, al condizionale, soltanto "opportuna", bensì doverosa, al di là ed a prescindere dalla rilevanza del numero di probabilità maggiori di accertamento della malformazione che l'indagine correttamente eseguita avrebbe offerto. Risulta del tutto apodittica, e non conforme a diritto (perché frutto di una ormai obsoleta concezione paternalistica della medicina) discorrere, in proposito, di "difficoltà nel proporre di ripetere un prelievo invasivo, con il rischio di perdere la gravidanza a fronte di 12 e non 16 metafasi analizzate". Non conforme a diritto appare, da ultimo, l'ulteriore affermazione contenuta in sentenza secondo cui il rilievo deontologico sarebbe stato del tutto estraneo alla fattispecie dell'inadempimento contrattuale in punto di omessa indicazione dell'opportunità di effettuare una consulenza genetica "che non avrebbe sortito altro effetto di far constare le controindicazioni già esposte". Il "rilievo deontologico", di converso, era univocamente finalizzato, nella specie, ad evidenziare le conseguenze dell'omessa informazione, e cioè il vulnus arrecato al diritto di libera e consapevole autodeterminazione della paziente, qual che fosse poi stata la sua scelta. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Genova, in altra composizione).

[LA SENTENZA](#)



Clicca qui

## **PERSONALE SSN: TUTTI I NUMERI STRUTTURA PER STRUTTURA.**


**L'ANNUARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE** da QuotidianoSanità - anno IV • numero 1718 del 23 maggio 2017

**23 MAG** - Nel 2013 il 65% sono donne, il 71% fanno parte del ruolo sanitario e il 58,5% sono infermieri, il 23,4% medici e odontoiatri e lo 0,6% farmacisti. Ma la suddivisione cambia nell'analisi del ministero della Salute struttura per struttura, dalle Asl alle Aziende ospedaliere, dagli Ospedali classificati agli Enti di ricerca.

**Leggi in**

[http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo\\_id=51028&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51028&fr=n)

Clicca qui



[IL RAPPORTO](#)



## **INPS - PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI FATICOSI e PESANTI** *DPL Modena - Fonte: INPS*

Colla circolare n. 90 del 24 maggio 2017, l'Inps, fornisce le prime indicazioni in ordine alle modifiche (legge n. 232 del 2016 e decreto legislativo n. 67 del 2011), che prevedono l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle

lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Dal 1° gennaio 2017 gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa

complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 senza dover attendere l'apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.

## IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.90 del 24.05.2017 (documento 093)

Qui sotto da PensioniOggi una tabella che riassume le novità vigenti da quest'anno per i lavoratori addetti alle mansioni usuranti o notturni.

Lavori usuranti (e notturni con più di 77 notti lavorate l'anno) <sup>1</sup>						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	61 anni e 3 mesi	35	97,3	62 anni e 3mesi	35	98,3
2016	61 anni e 7 mesi	35	97,6	62 anni e 7 mesi	35	98,6
dal 2017 al 2026	61 anni e 7 mesi	35	97,6	62 anni e 7 mesi	35	98,6
<b>Finestra Mobile</b>	<b>Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)</b>					
<b>1) Con almeno 3 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; oppure con almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 giorni l'anno.</b> * Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.						

Lavoratori Notturni (da 72 a 77 notti lavorate durante l'anno) <sup>2</sup>						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	62 anni e 3 mesi	35	98,3	63 anni e 3mesi	35	99,3
2016	62 anni e 7 mesi	35	98,6	63 anni e 7 mesi	35	99,6
2017-2026	62 anni e 7 mesi	35	98,6	63 anni e 7 mesi	35	99,6
<b>Finestra Mobile</b>	<b>Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)</b>					
<b>2) almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 72 e i 77 giorni l'anno.</b> * Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi						

Lavoratori notturni (da 64 a 71 notti lavorate durante l'anno) <sup>3</sup>						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	63 anni e 3 mesi	35	99,3	64 anni e 3mesi	35	100,3
2016	63 anni e 7 mesi	35	99,6	64 anni e 7 mesi	35	100,6
2017-2026	63 anni e 7 mesi	35	99,6	64 anni e 7 mesi	35	100,6
<b>Finestra Mobile</b>	<b>Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)</b>					
<b>3) almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 64 e i 71 giorni l'anno.</b> * Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi						

Le alternative nel 2017			
<b>Pensione anticipata</b>	41 anni e 10 mesi (42 anni e 10 mesi se uomini) di contributi indipendentemente dall'età anagrafica	<b>Pensione di Vecchiaia</b>	66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le lavoratrici del settore privato; 66 anni ed un mese le autonome) unitamente a 20 anni di contributi
<b>Pensione anticipata (precoci)</b>	41 anni di contributi (sia per uomini che donne) a prescindere dall'età anagrafica se sono stati lavorati almeno 12 mesi prima del 19° anno di età. A partire dal 1° maggio 2017		
<b>PensioniOggi.it</b>			



## **INPS - DAL 15 MAGGIO 2017 GLI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO** - fonte: INPS

L'Inps, con la circolare n. 91 del 24 maggio 2017, comunica la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2017.

Detta somma è stata fissata 3,50% in ragione annuale.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.91 del 24.05.2017 (documento 094)**

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' e DEL SERVIZIO NAZIONALE CIVILE**

( <http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/> )

( <http://www.serviziocivile.gov.it/> )

**Bandi per la selezione di n. 47.529 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all'estero**

### **Selezione volontari**

In questa sezione, cliccando il tasto Cerca senza inserire alcun dato, è possibile consultare tutti i bandi pubblicati per la selezione dei volontari da avviare in progetti di Servizio Civile Nazionale.

Se si vuole consultare un bando specifico occorre inserire i dati che ne consentano la ricerca.

Nel caso di Bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ha validità giuridica il testo riportato sulla versione cartacea della medesima.

E' possibile ricercare e consultare le varie serie della Gazzetta Ufficiale collegandosi al sito <http://www.gazzettaufficiale.it/>

<b><u>Data</u></b>	<b><u>Data Scadenza</u></b>	<b><u>Titolo</u></b>
24/05/2017	26/06/2017	<a href="#"><u>Bandi per la selezione di n. 47.529 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all'estero</u></a>

**Clicca su**

Sono online sul sito [www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it](http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it) i bandi 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome.

Ben 1887 i progetti (di cui 94 all'estero) presentati dagli enti inseriti nell'Albo nazionale e 2.907 quelli presentati dagli enti iscritti negli Albi regionali e delle province autonome. I ragazzi potranno scegliere quindi, complessivamente, tra 4.794 progetti (quelli finanziati rappresentano il 97% degli approvati).

I numeri del Bando Nazionale ordinario 2017:

26.304 giovani volontari (di cui 788 all'estero) saranno impiegati nei progetti presentati dagli Enti inseriti nell'Albo nazionale 21.225 quelli per progetti presentati dagli Enti iscritti negli Albi regionali e delle province autonome.

**Alla selezione potranno partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni** interessati ad un'esperienza di cittadinanza attiva nei settori dell'assistenza, della protezione civile, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell'educazione e promozione culturale.

**Le domande di partecipazione dovranno essere inviate direttamente agli Enti titolari del progetto entro le ore 14 del 26 giugno 2017.**

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle provincie autonome, pena l'esclusione dalla selezione.

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Francobollo celebrativo del Vertice G7**

Data di emissione il 26 maggio 2017

Tiratura seicentomila francobolli

Vignetta raffigura il Teatro Greco di Taormina con il logo del Vertice G7, in alto a sinistra. Completano il francobollo le leggende "VERTICE G7" e "TAORMINA 26 - 27 MAGGIO", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".



## **RINNOVATI I VERTICI DI FONDOSANITÀ - TERUZZI IL NUOVO PRESIDENTE**

L'assemblea dei delegati di Fondosanità ha eletto il 12 maggio il nuovo Consiglio di amministrazione che ieri ha attribuito le nuove cariche.

Carlo Maria Teruzzi, medico di medicina generale e presidente dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Monza Brianza è il nuovo presidente.

Fondosanità è un Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie che ha lo scopo di consentire di percepire una pensione complementare che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio.